

Copia  
ACBO



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DI SETTORE 2  
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

**Responsabile: Ing. Nunzio Lo Grande**

**N° 519 DEL 20.05.2019**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO PER ANNI TRE ALL' ASSOCIAZIONE CONTRO LA DROGA DI PARTINICO , RELATIVA ALLA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01/11/2017 AL 31/10/2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**


**Vista** la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;

**Ritenuta** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

**DETERMINA**

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Nunzio Lo Grande**





# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona

*Responsabile: Ing. Nunzio Lo Grande*

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 168 DEL 20-05-2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER ANNI TRE ALL'ASSOCIAZIONE CONTRO LA DROGA DI PARTINICO, RELATIVA ALLA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01/11/2017 AL 31/10/2020.**

**Il proponente Costanza Giuseppe**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 422 del 28.10.98 è stata istituita una comunità alloggio per minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze amministrative e civili con finanziamento dell'Assessorato Regionale Enti Locali;
- Che con determinazione n. 398/99 è stata affidata la gestione della suddetta comunità alloggio per numero 10 minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziale minorile, a decorrere dall'01.11.1999 per la durata di anni tre, all'Associazione contro La Droga di Partinico;
- Che successivamente con deliberazioni di Giunta Municipale, sono state rinnovate alla scadenza triennale, le convenzioni stipulate da questo Ente con la "Coop. Soc. Associazione Contro La Droga", e con determinazioni del Responsabile del Settore è stato affidato il servizio a detta Cooperativa;
- Che con deliberazione di G.M. n. 212 del 13/11/2014 è stata rinnovata per ulteriori anni tre a decorrere dal 01/11/2014 la convenzione con l'Associazione Contro la droga di Partinico, per la gestione della c.a. denominata "Miosotide" sita in Partinico per numero 10 minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziale Minorile, nell'ambito delle competenze amministrative e civili;
- Che in data 31/10/2017 è scaduta la convenzione stipulata con l'Associazione Contro la Droga di Partinico, relativa all'affidamento del servizio in parola per il periodo 01/11/2014 al 31/10/2017 giusta determinazione n. 195 R.G. 1698 del 26/11/2014;


OK



- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 48 del 06/04/2018 avente per oggetto “Preso atto rinnovo convenzione Associazione Contro la Droga” per ospitalità minori presso comunità alloggio;
- Visto il Decreto n. 1634 del 25/10/2013 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con il quale iscrive la Coop. Sociale Associazione Contro La Droga al n. 3780, dell’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall’art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni, per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di Minori presso la Comunità Alloggio sita in Partinico Via Foggia, 2- terzo piano- per una recettività di n. 10 unità;
- Che l’Assessorato Regionale EE.LL., in applicazione del D.P.R.S. n. 158 del 04.06.96, ha fatto obbligo ai comuni di assicurare la continuità dei servizi residenziali mediante stipula di convenzione-tipo su base triennale, al fine di porre a profitto la sperimentazione progettuale e la qualità del rapporto relazionale tra gli educatori ed i minori ospiti delle comunità;
- Che l’Assessorato Regionale EE.LL. con D.A. n. 462/XII AA.SS., ha stabilito le modalità di richiesta per il finanziamento delle comunità alloggio, in gestione diretta o in convenzione, le quali prevedono richieste annuali, da parte dei comuni;
- Vista la relazione dell’Assistente Sociale;
- Che occorre procedere ad affidare per la durata di anni tre a decorrere dall’01.11.2017, la convenzione con la “Cooperativa Sociale Associazione contro la Droga” di Partinico, per la gestione della Comunità alloggio, avente sede legale in via P.pe Umberto, n. 4, per n. 10 minori, soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziale Minorile, nell’ambito delle competenze Amministrative e Civili per l’importo di €. 879.358,41 IVA compresa;
- Approvare lo schema di convenzione al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Che il Codice CIG richiesto per l’affidamento in oggetto è il seguente: 790537382B;
- Ritenuto pertanto dover procedere in merito;

#### PROPONE DI DETERMINARE

1. Affidare per la durata di anni tre dal 01/11/2017 alla “Associazione Contro la Droga” avente sede legale in Partinico Via P.pe Umberto, n. 4 Partita IVA 05516530820 per la gestione della Comunità Alloggio denominata “Miosotide” sita in Partinico Via Foggia n. 2 – Piano Terzo – per una recettività di n. 10 minori, soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziale Minorile, nell’ambito delle competenze Amministrative e Civili per l’importo di €. 879.358,41 IVA compresa;
2. Dare atto che copia della presente, verrà inoltrata all’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, nei tempi e modi stabilito dal D.A. N. 360/XII AA.SS. e sarà inoltrata richiesta di finanziamento per i tre anni di convenzione;
3. Dare atto che, la validità della convenzione con la suddetta Cooperativa è subordinata al relativo finanziamento da parte all’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
4. Dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale.
5. Dare atto infine, che ad avvenuto finanziamento, si provvederà ad impegnare annualmente le relative somme.
6. Dare atto che si procede alla consegna d’urgenza stante la necessità di regolarizzare amministrativamente il suddetto rapporto.
7. Demandare al Responsabile del servizio l’adozione degli atti gestionali di sua competenza
  - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online




- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

**Rende noto**

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore II° Servizi alla Comunità' e alla Persona
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe Costanza
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il proponente**  
**Costanza Giuseppe**





A long, thin, vertical handwritten signature in black ink, extending from the bottom of the central stamp down towards the bottom of the page.



COMUNE di PARTINICO  
Provincia di Palermo

---

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE  
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI**

Rep. n. \_\_\_\_\_

Raccolta \_\_\_\_\_

OGGETTO: Contratto di affidamento alla Coop. Sociale ASSOCIAZIONE CONTRO LA DROGA via P.pe Umberto, 4, Partinico (PA) del servizio d'ospitalità di n. 10 minori presso la Comunità Alloggio MIOSOTIDE di Partinico.

**Codice cig: 790537382B**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ in Partinico e nell'Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me **Dott.**


**Lucio Guarino, Segretario Generale**, autorizzato a rogare contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, sono presenti i Sigg.:

- 1) Ing. Nunzio Lo Grande nato a Palermo il 24/09/1957, qui domiciliato presso questo palazzo comunale, per la carica che ricopre, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Responsabile del Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di Partinico, giusta determinazione sindacale n. 03 del 11/01/2019 ed in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, il cui codice fiscale è 00601920820, che nel presente atto, per brevità, verrà chiamata con la dizione di "Amministrazione Appaltante";
- 2) Bacchi Valentina, nata a Palermo il 24/05/1986 C.F. BCCVNT86E64G273L e domiciliata, ai fini del presente, in Partinico via P.pe Umberto 138, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della Coop. Soc. "Associazione Contro La Droga" avente sede legale in Partinico Via P.pe Umberto, n. 4 Partita IVA 05516530820 gestore della C.A. denominata "Miosotide" iscritta al n° 3780 dell'Albo Regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge Regionale 09/05/1986 n° 22, per la stipula di convenzione con i comuni;



La suddetta Associazione nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità " Ditta";

Detti componenti, aventi i requisiti di legge ed a me personalmente noti rinunciano, con il mio consenso, alla presenza di testimoni e mi chiedono del presente atto al quale:



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 10, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

### Art. 2

La Comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti che abbiano capacità compresa tra gli 8 e 13 anni nella comunità MIOSOTIDE possono eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospiti fratelli o sorelle;

### Art. 3

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998.

### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- ◆ N° 1 Operatore sociale responsabile;
- ◆ N° 4 Educatori professionali;
- ◆ N° 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza, n° 1 psicologo o neuropsichiatra, n° 1 assistente sociale e n° 1 infermiere professionale.

Oltre al personale sopra elencato l'Associazione si impegna ad utilizzare le figure professionali quali gli assistenti per comunità infantile, gli operatori psicosociali della prevenzione, gli animatori socio-culturali nel numero e nei modi stabiliti nel progetto presentato dalla stessa Associazione ed approvato con la delibera di G.M. n° 422 del 28/10/1998.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari inseriti in progetti di servizio civile nazionale. L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 5

Nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo, rispettando, per il lavoro subordinato, i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria di appartenenza.

#### Art. 6

Nelle comunità-alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- Il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- La responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- Rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- I contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- L'apertura alla realtà sociale (Consigli di quartieri, associazione, etc.).

#### Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti da minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.


#### Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma mensile di €. 30,00 ai minori fino a 12 anni ed € 50,00 oltre il 12° anno di età, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti come rimborso da parte dell'ente locale su presentazione trimestrale di apposito quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.



Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che verrà presentata alla stipula della presente convenzione.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione e ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere, con cadenza almeno trimestrale, all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'ente contraente:

- Un compenso fisso mensile di €. 1.597,10 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- Una retta giornaliera di mantenimento di €. 27,45 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di un elenco nominativo dei minori ospiti.

I pagamenti per le voci di cui al presente articolo, in ogni caso, saranno subordinati all'effettiva erogazione delle somme finanziate.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto. Etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

## Art. 15

La vigilanza ed i controlli sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

1. Cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
2. Deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
3. Mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

## Art 16

### **Clausole di legalità — Obblighi dell'appaltatore**

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

4. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma I, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art.

1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerati e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.

7. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara attesi che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

8. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

9. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

10. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

11. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara attesi di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 il c.p.

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 1 agosto 2014, n.114.

13. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11) e ad accettare la

clausola risolutiva espressa di qui al punto 10) e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

14. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

15. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

16. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiarare di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui al punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al sub contratto.

17. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del contratto principale.

18. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

19. In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa.

#### Art. 17

##### **Clausole di legalità — Obblighi dell'Amministrazione-**

1. L'Amministrazione si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché l'impresa e le eventuali imprese sub appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di salute, ambiente e sicurezza e in particolare

le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 che impone che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei cantieri da parte dell'impresa e delle eventuali imprese subcontraenti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad attivare immediatamente gli interventi sostituiti previsti per legge.

#### Art. 18

##### Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'1.11.2017, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15, in ogni caso la validità della presente convenzione è subordinata all'assegnazione del relativo finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale EE.LL, per cui il mancato finanziamento comporta la decadenza automatica della stessa.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della perente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### Art. 19

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- Il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità-alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- Tabella dietetica indicata dalla AUSL competente per territorio;

L'ente contraente ha l'obbligo di comunicare settimanalmente i posti disponibili e a collaborare con i funzionari comunali per facilitare gli eventuali nuovi inserimenti.

#### Art. 20

Ai sensi dell'art. 3 L.n. 136 del 13/08/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dall'art. 7 c.1 lett. a) decr. Legge n° 187/2010, l'appaltatore si obbliga a comunicare a questa stazione appaltante: gli estremi identificativi del c/c bancario o postale "dedicato" con l'indicazione dell'opera di cui al presente contratto al quale è stato dedicato, su cui confluiranno tutti i pagamenti degli stati di avanzamento per l'esecuzione del servizio in oggetto che saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, con altri mezzi o strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;



Art. 21

I pagamenti a favore dell'Associazione verranno effettuati presso Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Alcamo IBAN: IT62F0103081780000063198164 e la persona delegata ad operare su di esso è la signora Bacchi Valentina Nata a Palermo il 24/05/1986 e residente in via P.pe Umberto 130 C.F. BCCVNT86E64G273L

Art. 22

La presente convenzione, redatta in carta semplice, sarà sottoposta all'eventuali spese dell'ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerente alla stipula della presente convenzione.

Art. 21

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 23

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data dell'1.11.2017.  
Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che, corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:


L'Ente Contraente

L'Ente Locale



---

---



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO PER ANNI TRE ALL'ASSOCIAZIONE CONTRO LA DROGA DI PARTINICO, RELATIVA ALLA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01/11/2017 AL 31/10/2020**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

**SI APPONE**

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SI APPONE**

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del settore

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al visto del responsabile del settore Economico Finanziario.**

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI O --- NO O





### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---